



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Prot. n. 8986/Pres/2023 del 02.08.2023

DECRETO

Milano 31 luglio 2023

Oggetto: procedimenti ex artt. 473 bis e ss c.p.c.; artt. 92 R.D. n.12/1941; 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale.
Fissazione e trattazione dei ricorsi in detto periodo.

Il presidente della Corte di Appello, dott. Giuseppe Ondei, di concerto con il Presidente della sezione Famiglia e Minori dott. Fabio Laurenzi,

sentiti i consiglieri della sezione Famiglia e Minori per il tramite del presidente Laurenzi.

Considerato che:

1. ai sensi dell'art. 35 del Dlgs n. 149/2022 sono soggette al nuovo rito processuale civile (c.d. Cartabia) le sole cause introdotte in primo grado in data successiva al 28.02.2023; per tutti gli altri gravami continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni;
2. l'art. 92, cit., dispone: "**Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.** Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.";
3. secondo il **consolidato orientamento giurisprudenziale** il carattere di eccezionalità della norma che deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate dalla disposizione di legge, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione (ex pl. cass. civ. n. 1800/1990; n. 8417/2000; n. 18015/2019¹);

¹ Cassazione civile sez. I, 07/03/1990, n.1800. Il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della l. 7 ottobre 1969 n. 742 che pone una precisa deroga, per i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta che **non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate.** Pertanto, la deroga alla predetta sospensione prevista per le controversie in materia di alimenti, non si estende alle diverse controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in regime di separazione dei coniugi.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

4. con recentissimo arresto a sez. semplice (cass. civ., sez. I, ord. n. 18044/2023²), la medesima corte - diversamente opinando sulla base della disciplina emergenziale (art. 83, co. 3°, d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) in relazione a quella eurounitaria - sembra aver operato un'indistinta sottrazione dei provvedimenti di collocamento dei minori e dei provvedimenti di mantenimento del coniuge c.d. *debole*, al detto principio generale.

Ritenuto che:

1. l'eventuale superamento della consolidata linea interpretativa sopra richiamata richieda un discernimento approfondito in ragione del bilanciamento degli interessi implicati in siffatta nuova interpretazione non essendo nemmeno certo che essa riguardi la sola quota alimentare dell'assegno di mantenimento – oltre che un (oramai intempestivo) adeguamento organizzativo delle strutture giudiziarie e di quelle delle parti processuali – onde non violarne il supremo diritto di difesa;
2. deve allo stato essere preferita la consolidata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fuori dai casi espressamente indicati nelle norme in esame, **deve essere ristretta alle sole ipotesi in cui la ritardata trattazione della causa potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, e ciò consti dal decreto che ne dichiara l'urgenza apposto dal presidente in calce all'atto introduttivo (ex art. 92 cit.);**

PER QUESTI MOTIVI

si invitano i presidenti delle sezioni feriali ove possibile a non fissare e/o trattare nel periodo feriale i procedimenti di cui all'oggetto (salvo che ravvisino effettivamente l'urgenza ex art. 92 cit.).

Tali procedimenti, però, saranno comunque decisi nel rispetto dei termini massimi previsti per la trattazione e decisione degli stessi dalla riforma Cartabia.

La sezione Famiglia Minori ha indicato la data di udienza del 5 settembre 2023 nella quale dovranno essere fissati e verranno trattati e decisi tutti i suddetti procedimenti pervenuti dopo il 17 luglio 2023.

La Cancelleria della sezione Minori e Famiglia, in caso di iscrizione a ruolo degli stessi, provvederà immediatamente ad informare il presidente di turno della sezione feriale.

Si comunichi:

2 “... La modifica legislativa ha dunque inteso, ai fini della sospensione feriale dei termini accomunare le due fattispecie delle cause alimentari e del mantenimento, per **attuare un'armonizzazione della normativa Eurounitaria**. ...La nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell'Unione Europea va, pertanto, intesa nell'accezione autonoma propria del diritto comunitario (arg. ex **considerando n. 11** del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall'ordinamento italiano). ... la domanda sulla modifica del collocamento del minore, sebbene non espressamente contemplata dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (...) - come richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 - si configura quale causa suscettibile d'urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione.... Va altresì osservato che **la domanda sulla modifica del collocamento del minore**, sebbene non espressamente contemplata dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (...) - come richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 - si configura quale causa suscettibile d'urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

- a) ai Presidenti della sezione feriale;
- b) alla Cancelleria della sezione Famiglia e Minori;
- c) ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto.

Milano, 31.07.2023.

f.to Il presidente della sezione
Fabio Laurenzi

f.to Il presidente della Corte
Giuseppe Ondeì